



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera n° 44 del 26/04/2021

OGGETTO:

Contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato. Esercizio dell'opzione di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ex d.lgs. n. 118/2011 e di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 del d.lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventiuno il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18:45 nella preposta sala delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
Sindaco	Avv. Rosaria Amalia Capparelli	x
Assessore	Napolitano Antonio	x
Assessore	Calvosa Claudio	x

Presenti: 3

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Rosaria Amalia Capparelli in qualità di Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento al principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

VISTI l'art 227, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) che recitano:

“1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

...

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.”

VISTO altresì l'art. 232 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il cui comma 2 è stato modificato, da ultimo, dall'art. 57, comma 2-ter lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che recita:

1 Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali...”;

VISTO inoltre il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020 avente ad oggetto “Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale” il quale dispone all'articolo unico che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto”*

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 29 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, si era già avvalso della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL allora vigente, di rinviare al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., dando atto che il rendiconto della gestione 2019 veniva approvato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

RILEVATO quindi che la popolazione residente del Comune di San Benedetto Ullano rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

CONSIDERATO che il Comune di san Benedetto Ullano non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria, secondo quanto disposto dall'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020, un'apposita deliberazione della Giunta Comunale, la quale va trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;

CONSIDERATO altresì, come richiamato nell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020 *“che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato”* pertanto *“la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL ...rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 del TUEL”*

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30.11.2020 avente ad oggetto “Rinvio dell'adozione della contabilità economico patrimoniale ex D.lgs. 118/2011 e s.m.i. al rendiconto di gestione del 2021”;

RITENUTO di doversi avvalere delle predette facoltà al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

VISTO il D.Lgs.n.118/2001es.m.i.

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto 10 Novembre2020 del Ministero dell'economia e delle Finanze;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. Di avvalersi, della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come modificato, da ultimo, dall'art. 57, comma 2-ter lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di non tenere la contabilità

economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 dello stesso d.lgs. n. 267/2000;

2. Di dare atto, in ogni caso, che l'ente allegherà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i e con modalità semplificate individuate nell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2020;
3. Di dare mandato al Servizio Finanziario di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Organo di Revisione economico-finanziario dell'Ente;
 - al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTO il decreto 10 Novembre 2020 del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di approvare la proposta riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s' intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Data 26/04/2021

F.to

Rag. Gino Santoro

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data 26/04/2021

F.to

Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

Il Sindaco

F.to

Avv. Rosaria Amalia Capparelli

Della suesposta deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. il e per quindici giorni consecutivi.

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 28 APR. 2021

Prot. n° 1337

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

La suesposta deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

☐ è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Goffredo

